

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di interventi programmati di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, per un periodo di quattro anni, negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio ASI di Napoli [CIG 7607583816].

Provvedimento di esclusione

IL RUP

VISTA la determina a contrarre, giusta decreto dirigenziale n. 62 del 27.08.2018, con cui è stata disposta l'indizione di una gara d'appalto per l'affidamento di interventi programmati di manutenzione ordinaria e/o straordinaria negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio ASI, per anni quattro, con procedura ordinaria aperta ai sensi dell'art 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggia, ai sensi dell'art 95, comma 2, del Codice Appalti;

VISTO il bando di gara pubblicato sulla GURI 5ª Serie Speciale e Contratti Pubblici n. I03 del 05.09.2018;

VISTO il decreto dirigenziale n. 73 del 30.10.2018 con cui è stata nominata la Commissione Giudicatrice;

VISTI i verbali di gara n.I e 2 relativi alle sedute della Commissione del 31 ottobre 2018, 6 novembre 2018 e 20 novembre 2018;

CONSIDERATO che nel verbale di gara n. I, la Commissione Giudicatrice, nell'esaminare la documentazione amministrativa contenuta nella "busta A" del concorrente *ACM s.r.l. Associati Costruttori Meridionali* ha verificato che quest'ultimo non ha prodotto, per un disservizio del sistema (documentato), il Passoe e il contributo ANAC e che, inoltre, nella domanda di partecipazione, essendo il concorrente sprovvisto del requisito di attestazione SOA nella categoria OG3, classifica V, ha dichiarato di avvalersi del requisito delle società Magri Costruzioni srl, A. Golluccio Costruzioni Generali Unipersonale srls e C.G. Costruzioni generali di Cialdella Benito & C. SNC;

CONSIDERATO che nell'esaminare i contratti di avvalimento la Commissione ha rilevato due diversi contratti di avvalimento, sottoscritti dal concorrente con le società Dierre Costruzioni srl e C.G. Costruzioni generali di Cialdella Benito & C. SNC;

CONSIDERATO che la Commissione prima di assumere ogni determinazione al riguardo ha ritenuto opportuno richiedere chiarimenti alla partecipante con nota prot. 4964 n. dell'8 novembre u.s. nonché integrazione dei documenti omissi;

ATTESO che nella seduta pubblica del 20 novembre 2018, fissata per l'esame della documentazione offerta dai partecipanti a seguito di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, la Commissione ha constatato che il concorrente ACM s.r.l. Associati Costruttori Meridionali ha correttamente integrato la documentazione amministrativa con il Passoe e il contributo ANAC ma non ha fornito alcun chiarimento e/o integrazione sulla contraddittorietà degli atti rispetto alla domanda di partecipazione, limitandosi a riprodurre la dichiarazione di ricorso all'avvalimento e a ritenere questa in linea con tutti gli altri documenti;

VALUTATO che nel concesso termine di regolarizzazione il concorrente non ha prodotto chiarimenti né sanato l'irregolarità della domanda di partecipazione in relazione alla discrasia rilevata;

TENUTO CONTO che, per le motivazioni di cui sopra, la Commissione, rilevata la mancata regolarizzazione della domanda di partecipazione, ha deliberato di non ammettere il concorrente *ACM s.r.l. Associati Costruttori Meridionali* alle successive fasi di gara;

VISTI l'art. 29 e l'art. 76 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;

DISPONE

- l'esclusione dalla procedura in oggetto del seguente concorrente, per le motivazioni sopracitate, "*ACM s.r.l. Associati Costruttori Meridionali*";
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma I, Dlgs 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Bandi di gara", nell'ambito della procedura di gara de qua, del presente provvedimento di esclusione;
- di dare avviso al concorrente del suddetto provvedimento di esclusione;



- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tar Campania, Napoli, entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.

Napoli, 21.II.2018

IL RUP

Giovanni di Dio Russo
Giovanni di Dio Russo